CAMERA DEI DEPUTATI N. 1959-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI II E XI

RAPPORTI CON L'ESTERO E LAVORO

RELATORE **AMBROSINI**, *per la maggioranza*
Relatore di minoranza **SANTI**

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 aprile 1951 *(Stampato n. **1439**)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(MARAZZA)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 aprile 1951

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia ed il Brasile concluso a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950

Presentata alla Presidenza il 4 ottobre 1951

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il fenomeno del superpopolamento e della disoccupazione spinge necessariamente a cercare degli sbocchi all'estero per quei lavoratori che non riescono a trovare occupazione in patria. Per il nostro paese si tratta di un vecchio problema che ha ancora carattere di attualità e di urgenza.

Non è qui il caso di parlare del problema in generale, basta soltanto notare che è in

base alla suddetta premessa che vanno esaminati gli accordi di emigrazione, rilevando tuttavia che questi giovano non solo ai paesi di emigrazione ma anche a quelli di immigrazione ed alla comunità internazionale nel suo complesso.

Nell'Accordo di emigrazione tra l'Italia ed il Brasile concluso a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950, del quale dobbiamo occuparci, si fa in questo senso un'affermazione degna di rilievo, laddove nell'articolo 1 si enunciano quasi i motivi fondamentali che hanno indotto i due paesi a concludere l'Accordo: « Le Alte Parti Contraenti convinte che dall'orientamento e dalla disciplina delle correnti emigratorie italiane nel Brasile deriveranno vantaggi per ambedue i popoli, facendo affidamento sulla spontaneità di questo movimento che ha le sue radici nel passato, stabiliscono... ».

Un'altra affermazione che dal punto di vista generale sembra degna di rilievo è quella dell'articolo 20, che esplicitamente accenna all'emigrazione di quelle categorie di lavoratori intellettuali, di professionisti, che hanno anch'esse tanto bisogno e alle quali non si era finora fatto alcun esplicito riferimento negli Accordi di emigrazione.

« Le Alte Parti contraenti (dice l'articolo 20), considerando che l'emigrazione è tanto più efficace quanto più risulta da un complesso coordinato di energie di lavoro, mentre danno atto del comune proposito di regolare in un quadro più ampio l'emigrazione di categorie professionali superiori, s'impegnano a facilitare l'accesso di tecnici agrari e industriali e di sanitari in rapporto alle esigenze di lavoro e di vita di gruppi di lavoro e di imprese di colonizzazione ».

È questo uno degli articoli per i quali dovrà farsi di tutto perché vengano ulteriormente precisati integrati ed applicati con comprensione e larghezza

Dal punto di vista generale non è fuori luogo segnalare un'altra affermazione programmatica dell'Accordo, quella dell'articolo 16, riferentesi alla costituzione della piccola proprietà contadina: « Considerando che l'attaccamento dell'uomo alla terra è frutto del sentimento di proprietà, a coloro che si dedicheranno alle attività agricole sarà offerta la possibilità di acquistare a lungo termine la proprietà del lotto da essi coltivato, avendo di mira specialmente la costituzione della piccola proprietà e osservando le norme e condizioni che la legge brasiliana prevede per i nuclei coloniali ».

Anche questo è uno degli articoli che vanno ulteriormente curati per la precisazione ed integrazione dei principî enunciati per la loro adeguata applicazione nell'interesse connesso dei due Paesi.

L'Accordo in esame merita inoltre di essere segnalato per la chiara impostazione del suo contenuto. L'Accordo si occupa, pur non regolandoli tutti con la stessa ampiezza, dei vari tipi di emigrazione.

L'articolo 2 li enuncia, dicendo che l'emigrazione di italiani nel Brasile, accompagnati o no dalle loro famiglie, è promossa dalle Alte Parti Contraenti:

1°) sia sotto forma di emigrazione individuale sulla base di atti di chiamata familiari o di offerta di lavoro;

2°) sia sotto forma di trasferimento di società cooperative o di gruppi di lavoro, sulla base di programmi approvati dalle competenti Autorità brasiliane e italiane;

3°) sia sotto forma di emigrazione « dirigida », sulla base di liste concordate per ogni singola leva tra i rappresentanti dei due governi.

Per quanto riguarda l'emigrazione individuale gli articoli 3 e 4 dettano varie norme dirette, come si dice nella relazione ministeriale al Senato, sia a tutelarla mediante garanzie relative all'obbligo del rilascio del visto, alla serietà e idoneità degli atti di chiamata, e al rispetto delle facoltà e dei diritti dei lavoratori emigrati, sia a facilitarla mediante la gratuità dei documenti e lo scambio di informazioni, nonché mediante opportune forme di assistenza attuate dagli organi che verranno all'uopo creati. È previsto inoltre che all'emigrazione individuale possano essere estesi gli stessi benefici, quali la gratuità o il finanziamento del trasporto, onsiderati nell'Accordo per l'emigrazione dirigida ».

Per quanto riguarda il secondo tipo di emigrazione, quella connessa col trasferimento di società, cooperative o gruppi di lavoro, l'articolo 5 si limita a dire che « le facilitazioni per l'attuazione di tale emigrazione saranno promosse con speciale cura e gli appoggi da prestare a tali iniziative da parte del governo brasiliano saranno stabiliti di comune accordo, caso per caso ». Dalla dizione di questo articolo 5 risulta che gli interessi dei lavoratori italiani saranno salvaguardati, essendo necessario l'accordo dei due

governi (« di comune accordo ») anche nel caso che si tratti di società o di cooperative costituite nel Brasile « che includono immigranti italiani ».

Il regolamento di questo secondo tipo di emigrazione dovrà però essere precisato ed integrato. Occorrono norme più specifiche, specie in favore delle cooperative. Altrimenti l'articolo 5 rischierebbe di rimanere inoperante o di non avere quell'ampia applicazione che le Parti contraenti hanno avuto di mira, e che sarebbe necessaria per l'attuazione dei piani di colonizzazione connessi con l'emigrazione.

Per quanto riguarda il terzo tipo di emigrazione, la « dirigida », l'Accordo detta norme più concrete e dettagliate.

L'articolo 8 riguarda gli organi della cui collaborazione le Alte parti contraenti si varranno per l'esecuzione dell'Accordo: uno o più addetti per l'emigrazione e la colonizzazione da accreditare presso le rappresentanze diplomatiche dei due Paesi, e Commissioni consultive miste che opereranno in ciascuno di essi.

« Le Alte Parti contraenti si impegnano ad effettuare scambi di informazioni, nella forma che sarà ritenuta più opportuna, in modo da definire:

a) da parte brasiliana, le possibilità di collocamento in ciascun ramo di attività, le condizioni di vita e di alloggio, di provento del lavoro, nonché gli appoggi e l'assistenza su cui gli emigranti potranno contare e le condizioni di salute che ciascun aspirante all'emigrazione deve soddisfare, sia esso capo o membro di famiglia;

b) da parte italiana, i requisiti degli emigranti e le loro professioni, abilitazioni o specializzazioni, unitamente a tutti i chiarimenti complementari e opportuni, come per esempio, composizione della famiglia, relazione con cooperative o gruppi di lavoro, ecc. ».

Nel quadro organizzato di comune accordo fra i due Governi, il reclutamento e la selezione professionale e sanitaria degli aspiranti all'espatrio verranno effettuati dagli organi italiani a ciò preposti, mentre la selezione definitiva è riservata ai competenti organi brasiliani. Questa materia è regolata dettagliatamente dagli articoli 10 e 11.

Sono state sollevate critiche per quanto si riferisce al diritto dell'organo competente brasiliano a pronunciare l'ultima parola circa la selezione definitiva, specie nel campo sanitario.

Ma va osservato in proposito che il paese di immigrazione ha indubbiamente il diritto di sottoporre gli emigranti alla visita sanitaria al momento del loro ingresso nel suo territorio e che ha conseguentemente la facoltà di rimandare al paese di origine quegli emigranti che non abbiano i requisiti sanitari richiesti.

Orbene, col disposto dell'articolo 11, consentendosi che l'autorità brasiliana faccia in Italia quella visita medica che ha diritto di fare nel territorio del Brasile al momento dello sbarco degli emigranti, si evita, in definitiva, a questi il pericolo di vedersi respinti, dopo il lungo viaggio affrontato.

Il paragrafo unico dell'articolo 11. dice esplicitamente che l'approvazione del medico del servizio brasiliano di sanità dei porti nella visita effettuata in Italia *esclude il riesame sanitario all'atto dello sbarco in Brasile.*

E c'è di più. È stabilito che verrà rimpatriato a spese del governo brasiliano l'emigrante che, dopo la visita medica passata in Italia, manifesti sintomi di malattia incurabile o contagiosa durante il viaggio. L'ultima parte del paragrafo unico suddetto dice: « Qualora si rivelino durante il viaggio sintomi di una infermità incurabile o infettivo-contaggiosa grave, l'emigrante, già accettato con la visita predetta, sarà rimpatriato a spese del governo brasiliano ». Ed ancora: « Il rimpatrio sarà tuttavia evitato, quando il provvedimento determinasse la scissione del nucleo familiare, e sempre che la constatata inabilità al lavoro non pregiudichi il rendimento del nucleo stesso ».

Le spese di trasporto e mantenimento degli emigranti occorse nel territorio italiano saranno a carico dell'Italia (articolo 12), mentre a carico del Brasile saranno le spese per il trasporto marittimo dall'Italia in Brasile, ed inoltre le spese di mantenimento ed assistenza nonché di trasporto dal porto di sbarco fino al collocamento dell'emigrante (articolo 13 e 14).

Per quanto riguarda il pagamento del costo del passaggio marittimo, è stato osservato che esso grava bensì sul Governo brasiliano, ma che questo lo addebita all'emigrante come un debito, che sarà cancellato a titolo di premio soltanto dopo due anni consecutivi di esercizio della professione risultante dal certificato di immigrazione o di altra professione che venga eccezionalmente autorizzata dal Consiglio basiliano di Immigrazione e Colonnizzazione; cosicché incombe sull'emigrante, che prima dello scadere di due anni abbandoni la professione indicata, l'ob-

bligo di rimborsare al governo brasiliano la somma corrispondente al prezzo del suo passaggio, ed anche, quando si tratta di capo famiglia di quello dei suoi familiari.

La disposizione potrebbe impressionare; ma bisogna tener conto del fatto che il governo brasiliano, nell'addossarsi l'onere del pagamento del costo del passaggio marittimo, ha voluto garantirsi per evitare che il beneficiato abbandoni, prima del termine stabilito, l'esercizio della professione a lui offerta e da lui liberamente accettata.

È bene tenere presente che non è obbligatorio, siccome è detto espressamente in un inciso del quarto comma dell'articolo 13, che l'emigrante eserciti la professione stabilita nel medesimo luogo indicato nel certificato di immigrazione. E deve inoltre tenersi presente che la clausola in base alla quale l'emigrante è tenuto a rimborsare il prezzo del viaggio, non è senz'altro applicabile indiscriminatamente in tutti i casi, ma, come dice espressamente l'ultimo comma del detto articolo 13, soltanto quando l'emigrante abbandoni prima di due anni la professione stabilita « *senza giustificato motivo* ».

Gli articoli 15, 16, 17 e 18 dell'Accordo trattano dei regimi di lavoro per gli emigranti. Sono previste tre categorie: *a*) regime di lavoro agricolo per conto proprio (è il regime a proposito del quale si afferma il principio della piccola proprietà contadina); *b*) regime di lavoro per conto proprio, diverso da quello agricolo (artigianato o altro regime di lavoro); *c*) regime di lavoro salariato.

A proposito di quest'ultima categoria di regime di lavoro è da rilevare che l'emigrante è parificato all'operaio brasiliano. L'articolo 18 dice: « Il lavoratore salariato si gioverà per la sua protezione e assistenza delle provvidenze della legislazione del lavoro e della previdenza sociale vigente in Brasile, a condizioni di parità con i lavoratori brasiliani ».

Non è però da passare sotto silenzio il pregiudizio a cui sono esposti i lavoratori che abbiano versato in Italia i contributi per lo previdenza ed assistenza sociale.

Ma, appunto al fine di evitare il danno che questi nostri lavoratori subirebbero in seguito al loro passaggio in Brasile, s'è inserito nell'Accordo un impegno di studiare e risolvere la questione.

Il paragrafo unico dell'articolo 18 all'uopo detta: « Considerando che il trasferimento dall'uno all'altro Paese arreca ai lavoratori in generale, con la perdita dei diritti e benefici di previdenza ed assistenza sociale, per i quali abbiano già versato contributi, le Alte Parti Contraenti si impegnano a studiare e ricercare una soluzione allo scopo di coordinare la legislazione ed il sistema in vigore nei due Paesi sull'argomento ».

L'impegno è stabilito; ma è generico, e non è fissato un termine per la sua attuazione. L'argomento è grave, e non comporta rinvii. Occore perciò che i due governi provvedano al più presto a garantire i lavoratori con la coordinazione dei due sistemi legislativi e con il completamento di essi con appropriate norme integrative.

L'articolo 19 si occupa dei piani di colonizzazione stabilendo, fra l'altro, che per il reclutamento degli emigranti destinati a nuclei coloniali, i piani debbono bensì essere preventivamente approvati dalle Autorità brasiliane, ma che debbono inoltre essere sottoposti all'accettazione delle Autorità italiane nel Brasile.

L'articolo 20 piglia in considerazione, siccome avanti abbiamo notato, l'emigrazione delle categorie dei professionisti.

L'articolo 21 disciplina la concessione ed il valore del « certificato di immigrazione ». Questo certificato, rilasciato gratuitamente, vale come documento di viaggio in luogo del passaporto, e vale anche, essendo in esso iscritte le principali condizioni accettate dall'emigrante all'atto del reclutamento e della selezione, come documento giuridico che egli può invocare a tutela dei suoi diritti.

L'articolo 22 riguarda le rimesse degli emigranti: il loro diritto a trasferire risparmi in Italia viene riconosciuto, secondo « le condizioni più favorevoli previste dalla legislazione brasiliana vigente in materia valutaria, per il sostentamento familiare o per categorie analoghe, o secondo quanto sia stabilito in accordi di pagamento l'Italia e il Brasile ».

La norma di questo articolo 22 può considerarsi integrata dalle lettere scambiate nel luglio scorso fra i Presidenti delle Banche di emissione dei due Paesi allo scopo di assicurare concretamente, almeno in certi limiti, il diritto degli emigranti di inviare i loro risparmi in Italia.

Ma è stato con insistenza rilevato che tale scambio di lettere non basta, onde occorre che l'impegno brasiliano venga formalmente consacrato con la conclusione di un trattato e sostanzialmente integrato dando agli emigranti la possibilità e la sicurezza di inviare

in Italia un quantitativo di risparmi maggiore di quello attualmente previsto.

L'articolo 23 indica il modo di risolvere le divergenze che eventualmente insorgessero fra i due Governi relativamente all'interpretazione o esecuzione dell'Accordo, e che non potessero venire risolte per le normali vie diplomatiche o per mezzo di un arbitro scelto dai due Governi: tali controversie saranno deferite alla Corte Internazionale di giustizia

L'articolo 24 stabilisce che l'Accordo, i cui testi in italiano e portoghese fanno ugualmente fede, entrerà in vigore nel momento in cui saranno scambiati gli strumenti della ratifica.

* * *

Le Commissioni riunite degli esteri e del lavoro hanno esaminato l'Accordo nelle sedute del 26 e del 27 settembre.

Nel riferire alle Commissioni il deputato Ambrosini ha illustrato le varie parti dell'Accordo ed ha concluso inviando un saluto al popolo brasiliano e riaffermando la necessità di una sempre più intima collaborazione fra i due paesi per il rafforzamento della latinità e l'avviamento a quel maggiore benessere che è uno dei fattori necessari per la pace nel mondo.

Il deputato Santi ha criticato ampiamente l'Accordo nelle sue premesse e nel suo contenuto concludendo che avrebbe votato contro la ratifica.

Il deputato Lupis ha esaminato l'Accordo enunciando parecchie critiche e riserve. Il deputato Foresi si è pronunziato in senso favorevole, pur facendo osservazioni critiche per il miglioramento dell'Accordo. Il deputato Morelli, dopo aver affermato la necessità dell'emigrazione, ha esaminato il contenuto dell'Accordo, formulando varie osservazioni ed invitando il Governo a tenerne conto per il perfezionamento avvenire dell'Accordo medesimo. Il deputato Russo Perez si è soffermato sulle rimesse degli emigranti e sulle garanzie dei loro diritti. Il deputato Nitti ha posto in evidenza il problema delle cooperative e quello della emigrazione *dirigida*. Il deputato Moro Aldo ha trattato diffusamente del problema in generale dell'emigrazione e delle garanzie a cui hanno diritto gli emigranti, e ha illustrato varie sue proposte e raccomandazioni specifiche intese a perfezionare l'Accordo. Il deputato Laconi ha ribadito le ragioni già esposte dal deputato Santi in senso contrario alla ratifica dell'Accordo. Il deputato Ceravolo ha parlato sul problema della selezione degli emigranti.

Il deputato Santi ha presentato un ordine del giorno per la sospensione dell'applicazione dell'Accordo. Il Sottosegretario Dominedò ha osservato, in proposito, che non poteva parlarsi di sospensione di un accordo che ancora non è stato ratificato.

Il relatore Ambrosini ha risposto ai varî interventi, riaffermando anzitutto dal punto di vista generale, la necessità dell'emigrazione nell'attuale situazione del paese. Passando ad esaminare singolarmente i varî punti dell'Accordo che sono stati oggetto di discussione e di critiche, ha accennato alle possibilità di rendere più efficace l'Accordo nell'interesse degli emigranti man mano che si procederà alla sua attuazione concreta, con quegli adattamenti che l'esperienza suggerirà, e che saranno discussi e concordati col Governo brasiliano.

Le Commissioni, a maggioranza, hanno approvato le conclusioni del relatore.

La minoranza ha espresso la riserva di presentare una propria relazione scritta.

* * *

Onorevoli colleghi, a nome della maggioranza delle Commissioni riunite degli esteri e del lavoro mi onoro di raccomandare alla Camera l'approvazione del disegno di legge n. 1959, riguardante la « ratifica ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia ed il Brasile concluso a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950 ».

AMBROSINI, *Relatore*.

RELAZIONE DI MINORANZA

I.

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Alla base della politica emigratoria ufficiale del nostro paese sta la errata concezione che l'emigrazione in massa dei nostri lavoratori – tanto più se definitiva – costituisca mezzo efficace per risolvere l'assillante problema della disoccupazione.

Noi pensiamo che altre siano le strade da seguire per assicurare a tutti gli italiani il diritto di vivere e lavorare nel paese dove sono nati. La nostra disoccupazione è fondamentalmente connaturata alle nostre strutture economiche e solamente riformando tali strutture noi potremo aggredire con successo il grave flagello sociale.

Oltre a non risolvere affatto il problema del lavoro degli italiani, noi riteniamo in definitiva l'emigrazione di nostri lavoratori un danno economico e sociale per il paese.

Trattasi infatti, di lavoratori – operai, contadini, tecnici – nella migliore età ed in piena efficienza fisica e professionale, per la formazione dei quali la collettività nazionale ha sopportato un elevato costo sociale. È un prezioso patrimonio dunque del quale noi ci priviamo, destinandolo ad altri paesi che ne trarranno beneficio, praticamente senza contropartita alcuna per noi.

A parte il dramma di natura umana che crea lo sradicarsi di tanti nostri fratelli dalla terra nativa, noi non possiamo ignorare che la perdita di tante energie produttive – anche se potenziali – peggiora sempre più il rapporto tra popolazione attiva e passiva, con conseguenze di ordine economico e sociale che finiscono con l'aggravare le nostre difficoltà anziché alleviarle.

E questo tanto più quando il fine che ha costituito la prevalente giustificazione del movimento emigratorio nel passato – rimessa in patria dei risparmi degli emigranti – diventa sempre meno raggiungibile data la situazione dei rapporti internazionali economici e valutari.

È evidente che, prevalendo la politica emigratoria che noi condanniamo, la pratica corrente sia quella di sollecitare masse cospicue di italiani fuori dai confini, facendo a tal fine apparire miraggi di benessere che la realtà si incarica di dissolvere, spesso in disperati dolori. Altrettanto logico che gli accordi di emigrazione più che della doverosa tutela degli emigranti si preoccupino di incrementare il flusso emigratorio, alle migliori condizioni per i paesi che saranno beneficiati dal lavoro italiano.

È il caso tipico dell'Accordo di emigrazione fra Italia e Brasile sottoscritto a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950, di cui al disegno di legge in discussione. Nel preambolo lo scopo dell'Accordo infatti è così precisato ufficialmente: « *regolare ed incrementare* la emigrazione italiana in Brasile mediante formule che contemplino la reciproca collaborazione tra i due paesi ». Che fra gli scopi dichiarati dell'accordo dovesse figurare anche *la tutela* dei nostri emigranti non pare sia passato gran che per la mente dei nostri frettolosi negoziatori !

Non è esagerato, onorevoli colleghi, affermare che l'Accordo italo-brasiliano di emigrazione è uno dei peggiori che mai siano stati sottoscritti negli ultimi cinquant'anni. Tale è anche l'opinione di una pubblicazione specializzata nella materia, il *Bollettino della Emigrazione*, dell'Umanitaria, pubblicazione che si distingue per la serietà delle sue informazioni, l'obiettività dei suoi giudizi ed il calore che pone nella difesa dei nostri lavoratori all'estero.

L'Accordo in parola ci appare una collezione di cose ovvie, di promesse vaghe, di enunciazioni generiche, quando non si precisa in condizioni estremamente dannose per i nostri emigranti.

Prima di entrare nell'esame dettagliato dell'Accordo è necessaria una premessa. Questo accordo porta nel sangue una grossa tara ereditaria. Esso deriva infatti da un altro Accordo non meno infelice per noi: quello relativo allo sblocco dei beni italiani in Brasile. I quali sono stati sbloccati per modo di dire, giacché il loro controvalore è andato *obbligatoriamente* a costituire il capitale della *Compagnia di Colonizzazione ed Immigrazione* (Società Anonima Brasiliana). Questo capitale servirà a finanziare opere di colonizzazione e la emigrazione italiana all'uopo necessaria, per cui tale attività verrà in concreto realizzata con *capitali italiani e da braccia italiane*. I benefici al Brasile, s'intende.

II.

L'accordo in esame considera tre forme di emigrazione: individuale, di enti o di cooperative o di gruppi di lavoro e quella cosidetta *dirigida*, organizzata cioè per conto dello Stato brasiliano.

Per l'emigrazione individuale – da attuarsi « per libera iniziativa ed a spese dell'emigrante » – il governo brasiliano si limita ad assicurare il visto permanente (articolo III). Per l'emigrazione legata al trasferimento di enti, cooperative o gruppi di lavoro, l'Accordo promette solo che « le facilitazioni per l'attuazione di tale emigrazione *saranno* promosse con speciale cura, e gli appoggi da prestare a tali iniziative da parte del governo brasiliano *saranno* stabiliti, di comune accordo, *caso per caso* (articolo V).

La terza forma di emigrazione, *la dirigida*, è quella che dà vita, nelle varie clausole, alla sostanza dell'Accordo.

Un serio esame delle principali clausole non mancherà di persuaderci che un Accordo del genere non può essere ratificato se noi vogliamo veramente assicurare un minimo di tutela ai nostri emigranti.

Reclutamento. Il reclutamento di emigranti richiesti dal Brasile, è a carico del governo italiano (articolo X). Una prima selezione sarà fatta dagli organi tecnici italiani, dopo di che gli addetti brasiliani di immigrazione in Italia opereranno una ulteriore selezione, stabilendo la lista degli emigranti *accettati* e di quelli *scartati* (articolo XI). Le spese di reclutamento, di avvio ai porti di imbarco e di mantenimento sino alla partenza degli emigranti *richiesti, selezionati ed accettati* dal Governo brasiliano, *sono a carico del governo italiano.* Qualora la nave che trasporterà gli emigranti dovesse restare immobilizzata nel porto di imbarco per ritardato od irregolare afflusso dei medesimi, il governo italiano sarà responsabile delle maggiori spese per ogni giorno di ritardo (articolo VIII).

Con le clausole di cui sopra si riconosce dunque al governo brasiliano il diritto di reclutamento e di super-scelta nel nostro paese in modo *incontrollato,* con grave scapito della nostra dignità e sovranità di nazione. Gli addetti brasiliani di immigrazione hanno compiti e diritti ben precisi da esercitare in Italia. Per contro *nulla è detto,* nell'Accordo, circa le funzioni ed i diritti degli addetti italiani di emigrazione da istituirsi in Brasile (articolo VIII).

Trasporto marittimo. — Al capo famiglia emigrante (che parte *dietro richiesta* del Governo brasiliano e dopo accurata selezione dei suoi funzionari in Italia), *sarà addebitato* il prezzo del suo passaggio e quello dei suoi familiari. Questo debito « gli sarà cancellato *a titolo di premio* dopo due anni consecutivi di esercizio della professione risultante dal certificato di immigrazione, non necessariamente nella esecuzione del medesimo contratto né nel medesimo luogo ». Se l'emigrante « senza giustificato motivo » abbandona prima di due anni la professione, egli « *dovrà rimborsare* al Governo brasiliano la somma corrispondente al prezzo del suo passaggio e di quello dei suoi familiari » (articolo XIII).

Questa clausola è iniqua e pericolosa. Chi giudicherà se il motivo del cambio di professione è giustificato o meno ? Le autorità brasiliane, evidentemente. Come viene garantito l'emigrante nei confronti del giudizio ? In nessun modo ! Una clausola siffatta è inaccettabile, tanto più che l'emigrande vi si trova impegnato senza conoscere – prima di averle sperimentate – le condizioni di lavoro, di salario, di clima, di ambiente, ecc., ecc.

Con una clausola del genere l'emigrante può venirsi a costituire prigioniero di un debito verso il governo brasiliano – e si ignorano le modalità del riscatto – che potrà ammontare a diverse centinaia di migliaia di lire. Il che vuol dire, fra l'altro, privare i nostri emigranti della libertà di rientrare al proprio paese per chissà quale numero di anni...

Perdita dei diritti assicurativi. — L'Accordo dà per pacifico che « il trasferimento dall'uno all'altro paese arreca ai lavoratori la perdita dei diritti e benefici di previdenza ed assistenza sociale per i quali abbiano già versato contributi » (*articolo XVIII*).

Ci asteniamo dal qualificare questa ingannevole dizione. Così formulata essa pare riferirsi tanto ai lavoratori italiani quanto a quelli brasiliani. Parità di oneri, reciprocità dunque. In realtà si vuole qui far dimenticare che l'Accordo è un Accordo per incrementare l'emigrazione italiana in Brasile e che quindi i soli lavoratori che perdono i loro diritti assicurativi sono quelli italiani.

Né può addolcire l'amara rinuncia la promessa che « le Alte Parti contraenti *si impegnano a studiare* e ricercare una soluzione allo scopo di *coordinare* la legislazione ed il sistema in vigore nei due paesi sull'argomento ». Chi ha un minimo di conoscenza di questi problemi sà che ancora fra un secolo le Alte Parti saranno intente agli studi per

coordinare la legislazione previdenziale ed assistenziale dell'Italia e del Brasile !

Nell'attesa, gli emigranti italiani non possono essere assolutamente paghi del promesso diritto di godere della legislazione sociale brasiliana, a parità con i lavoratori di quello Stato.

Tale legislazione è ad uno stadio molto arretrato a confronto della nostra. E quel poco che esiste trova scarsa applicazione solo nei grandi centri urbani e limitatamente ad alcuni settori di lavoro. In mancanza di notizie ufficiali che il nostro governo non ci fà conoscere, valga in proposito la non sospetta testimonianza del senatore Carmagnola, resa recentemente all'altro ramo del Parlamento, per conoscenza assunta direttamente in loco.

Rimesse. — Le rimesse saranno consentite solo per gli emigranti stabiliti in Brasile dal 1945 in poi ed esclusivamente a favore della famiglia o di persone a carico rimaste in Italia. Il diritto al trasferimento dei risparmi sarà esercitato nell'ambito della legislazione valutaria brasiliana (*articolo XII*). Nessuna garanzia concreta, quindi. Ci viene detto esistere uno scambio di lettere tra i capi degli Istituti di Emissione dei due paesi che garantirebbe la trasferta di un minimo di risparmi. Ma tale scambio di lettere non ha valore di norma internazionale, non è menzionato nell'Accordo e non figura nemmeno tra gli allegati.

Di preciso e di ufficiale resta che le rimesse sono soggette alla legislazione valutaria brasiliana – che come tutte ha carattere limitativo – e più ancora alle esigenze valutarie brasiliane. Questa legislazione e queste esigenze sono estremamente mutevoli – e non prevedibilmente in meglio per noi – così come il valore della moneta. Valga ad illuminarci l'esempio dell'Argentina e di altri paesi dai quali i nostri emigranti – nonostante tutte le assicurazioni dei vari accordi – non hanno pratica possibilità di inviare i loro risparmi in Italia.

Informazioni. — L'Accordo prevede naturalmente informazioni da parte brasiliana sulle possibilità di collocamento, condizioni di vita, di salario, di alloggio, ecc. (articoli IX e X).

Questa clausola è tradizionale in ogni accordo del genere, ed altrettanto tradizionalmente inoperante. Infatti o le informazioni mancano o sono fornite con tale sistema da renderle incomprensibili per i nostri emigranti. Per cui non vi sarà mai emigrante, per quanto si indirizzi agli uffici competenti, che saprà prima di partire – specialmente se per il sud America – cosa l'attende laggiù. Non vi sarà mai emigrante che saprà quante ore di lavoro gli occorreranno per un chilo di pane, quante settimane per una camicia, quanti mesi per un paio di scarpe.

Se le cose stessero altrimenti non dovremmo registrare il notevole flusso dei ritorni che solo ragioni economiche non rendono di più vaste proporzioni. Se le cose stessero altrimenti non avremmo registrato avventure tragiche come quella della Terra del Fuoco e del Goyaz !

Assistenza agli emigranti. — Circa la assistenza agli emigranti l'Accordo prevede la costituzione di Associazioni Assistenziali che avranno « facoltà di rappresentare alle competenti autorità amministrative delle due Parti tutte le questioni concernenti il benessere degli emigranti e il rispetto dei diritti loro assicurati per legge o per contratto (*articolo IV*). Non possiamo assolutamente ritenere i nostri emigranti tutelati dalla *prevista costituzione* di tali associazioni. E ben a ragione quando si pensi che si esclude che l'assistenza possa venire fatta da associazioni italiane. Infatti le dette associazioni devono essere composte « di elementi brasiliani ed italiani, in parti uguali, residenti in Brasile », (paragrafo *C* del citato articolo IV). Per di più « *gli Statuti e la composizione* di tali associazioni dovranno essere approvati dalle autorità brasiliane in conformità delle leggi vigenti », e devono proporsi lo scopo « di fornire informazioni agli italiani aspiranti ad emigrare in Brasile e di *incrementare* le offerte di lavoro ! ».

Anche l'assistenza ai nostri emigranti è dunque praticamente da noi rinunciata alle autorità ed ai cittadini brasiliani.

Abbiamo lasciato per ultimo l'articolo XIX dell'Accordo. Questo articolo ci appare di colore oscuro. In esso si prevede la costituzione di *nuclei coloniali* i quali saranno *emancipati* quando i coloni abbiano raggiunto l'autonomia economica, « ed il riconoscimento di questa, mediante decreto, abbia prodotto la incorporazione della comunità nella vita municipale brasiliana ».

Cosa significa tutto questo ? Confessiamo che la portata dell'articolo non ci riesce chiara per cui attendiamo di essere illuminati. Ma non vi nascondiamo che grossi timori sono leciti in proposito.

In quali condizioni vengono dunque a trovarsi i nostri « coloni » prima di essere *emancipati* ? L'idea di una emancipazione avvenire richiama logicamente quella di una

schiavitù attuale. Prima di venire « incorporati nella vita municipale brasiliana » a quale regime sono soggetti, di quali diritti fruiranno i nostri coloni nei confronti della « vita municipale » e delle leggi del paese ? Non è fuor di luogo il sospetto di una specie di « ghetto » cui i nostri emigranti saranno costretti prima della promessa « emancipazione ? ». La cosa ci pare di tale gravità, ripetiamo, che prima di dare un giudizio definitivo vogliamo attendere i necessarî lumi del Governo, lamentando fin da ora, tuttavia, che la stesura dell'Accordo sia spesso così contorta da renderlo di non facile comprensione anche al lettore più attento.

III.

Onorevoli colleghi ! Crediamo di avere con obbiettività esposto i motivi che ci inducono a chiedervi di esprimere voto contrario alla proposta di ratifica dell'Accordo.

Tuttavia prima di terminare questa nostra relazione ci corre il dovere di aggiungere ancora qualche considerazione di ordine generale.

Una propaganda interessata tende a presentare il Brasile come un felice Eldorado cui basta approdare per toccare felicità e benessere. E si citano nomi di oriundi italiani che avrebbero colà costruito considerevoli fortune. Guardiamoci da queste lusinghe ! Le fortune di cui si favoleggia non sono state certo edificate dissodando le impervie inospiti regioni dell'interno cui sono destinati i nostri emigranti. E pochi fortunati non possono far dimenticare le tragedie – antiche ed odierne – di innumeri nostri sconosciuti fratelli.

Il Brasile è paese ricco allo stato potenziale, come in certo senso possono esserlo molte regioni italiane. Alcuni pochi centri degli Stati della fascia costiera traggono in inganno con le loro luci appariscenti. Ma la vita che si conduce all'interno del paese è più dura e più miserevole di quella dei più poveri villaggi delle nostre provincie più povere. Tanto che dalle regioni dell'interno fuggono i nativi, verso le città della costa.

Ora, i nostri emigranti dovrebbero prendere il posto dei nativi.

Sulle vicende dolorose della emigrazione europea ed italiana in Brasile esiste ormai tutta una letteratura. Le pagine più recenti sono state scritte con il sangue e le lagrime dei contadini italiani che una criminale organizzazione « cooperativa » ha abbandonato oltre un anno fa nello Stato di Goyaz, costringendoli a lavorare – in clima tropicale – per tre *cruzeiros* al giorno (meno di cento lire al cambio di allora).

Il loro tristissimo destino ha persino avuto eco drammatica al Senato brasiliano per la voce del senatore Dario Cardoso che nella seduta dell'11 gennaio ha denunciato le losche speculazioni su un convoglio di 90 emigranti italiani – in maggioranza donne e bambini – ingaggiati dal governo dello Stato di Goyaz « ed abbandonati alla propria sorte senza mezzi di sussistenza e senza alloggio ».

La tragedia degli italiani del Goyaz che sollevò tanta indignazione – in Brasile, onorevoli colleghi ! – si da indurre la stampa del paese ad attaccare violentemente le autorità federali del Consiglio nazionale dell'emigrazione e colonizzazione, responsabili « del delitto di speculazione sulla mano d'opera straniera », non dovrà essere presente a noi, deputati italiani, in questo momento almeno ?

Questa essendo la realtà delle cose noi vi proponiamo di rifiutare la ratifica dell'Accordo. Tanto più che esso contiene clausole molto più sfavorevoli alla nostra emigrazione di quelle contemplate in accordi stipulati dal Brasile con altri paesi.

Quasi contemporaneamente al nostro, il Brasile firmava un accordo con l'Olanda per il quale il governo della Repubblica sudamericana si impegna a pagare agli emigranti olandesi la metà della spesa sino al loro definitivo assestamento in Brasile e concede loro facilitazioni per l'acquisto di terreni, esentandoli inoltre dalle tasse di dogana sulla importazione di macchine agricole e di ogni altra tassa per la durata di tre anni !

Ci viene detto che la mancata ratifica verrà a creare una situazione di singolare imbarazzo in quanto l'accordo è già da tempo praticamente operante.

Se ci animasse meschino spirito polemico diremmo che questa potrebbe essere piuttosto una ragione supplementare per negare la chiesta ratifica. L'articolo XXIV ed ultimo dell'Accordo stabilisce che esso « entrerà in vigore nel momento in cui saranno scambiati gli strumenti di ratifica ». Ora non è prova di rispetto dei diritti sovrani del Parlamento dar corso ad accordi prima della prevista necessaria ratifica.

Ma noi in realtà vi domandiamo di rifiutare la ratifica per la sostanza negativa dell'Accordo. Noi siamo persuasi che un voto in questo senso costituirà una professione solenne di dignità nazionale da parte dei deputati italiani, un messaggio gradito di solidarietà agli emigranti in tutti i paesi.

Noi siamo persuasi che un voto avverso alla ratifica dimostrerà ai paesi di immigrazione che la Repubblica italiana non intende disperdere per il mondo – *dovunque e comunque* – i suoi figli più diseredati e migliori, ma vuole invece tutelare con fermezza il loro lavoro e la loro personalità di uomini e di italiani.

Una manifestazione come quella che noi chiediamo alla Camera varrà a rivalutare il lavoro italiano nel mondo e a conferirgli dignità e prestigio ben più di mille discorsi intessuti di polverosa retorica sulla missione civilizzatrice di nostra gente.

SANTI, *Relatore di minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di emigrazione tra l'Italia ed il Brasile e relativi scambi di note conclusi a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambi di note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.